

## SERVIZIO NOVITA'

Sez. I, c.c. 14 ottobre 2015 (dep. 11 febbraio 2016), n.5774/2016, Morabito ed altri,  
Pres. Cortese, Est. Magi

664003

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - Riesame -  
Decisione intervenuta prima della modifica dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., ai  
sensi della l. n. 47 del 2015 - Termine per il deposito della motivazione in corso al momento  
della entrata in vigore della modifica normativa - Applicabilità della nuova disciplina -  
Esclusione.

In tema di riesame di misure cautelari personali, la Prima Sezione ha affermato che la  
disciplina di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come modificata dall'art. 11, comma  
5, l. n. 47 del 2015, è applicabile alle decisioni emesse – mediante il deposito del dispositivo –  
solo dal momento della entrata in vigore della legge medesima.